



**COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE**  
**Provincia di AVELLINO**

**DECRETO SINDACALE**  
**N. 3 /2023**

**prot. 577 n. del 08/02/2023**

**IL SINDACO**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ANGELO PETRETTA.**

**L'anno duemila ventitré il giorno due del mese di febbraio, presso la casa comunale, nell'esercizio dei poteri conferiti dalla legge quale Sindaco del Comune di Santo Stefano del Sole (AV);**

Premesso che il Comune di Santo Stefano del Sole partecipa in qualità di socio fondatore alla "Fondazione Angelo Petretta", nuovo Organismo di diritto privato costituito all'esito della trasformazione della soppressa IPAB, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Asilo San Vito Martire", al quale è stato conferito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Decreto Dirigenziale n. 73/2013 del 6 agosto 2013 del Settore 5 della Regione Campania ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 619 del 22 settembre 2003;

Visto lo Statuto della Fondazione che, con riferimento agli Organi di amministrazione, prevede che l'Organismo sia retto da un Consiglio di Amministrazione formato da sette membri, che restano in carica per 5 anni, salvo rinnovo, e che spetta al Comune di Santo Stefano del Sole nominare tre componenti dell'Organo di amministrazione;

Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 24.11.2016 con cui erano stati designati e nominati i tre componenti del Consiglio di Amministrazione di nomina Comunale, e il successivo Decreto Sindacale n. 10 del 12.10.2018 con cui il Sindaco pro-tempore aveva provveduto alla sostituzione di un componente dimissionario di propria nomina;

Ritenuto dovere esercitare il potere di nomina statutariamente previsto in capo al su intestato Comune attraverso l'individuazione e la nomina dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della Fondazione Angelo Petretta;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. m) del TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13/2006 con cui l'Organo consiliare ha approvato i criteri per la designazione e nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi del sopracitato art. 42 comma 2 lettera m) del D.lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 50 c. 8 del TUEL D.lgs. n. 267/2000, che testualmente recita: “8. *Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco e il Presidente della Provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune e della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni*”;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli “enti privati in controllo pubblico”, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012;

Visto l'art. 2 comma 1 lettera l) del D.lgs. n. 39/2013 a mente del quale: *l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*”;

Visto in particolare il Capo IV del medesimo Decreto, recante “*Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico*”, che all'art. 7 rubricato “*Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*” al comma 2 stabilisce che:

*“2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...omissis ...); d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”*;

Visto il Capo VI del medesimo Decreto, recante “*Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico*”, che all'art. 13 rubricato “*Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*” nel quale sono contemplate, per quanto di specifico interesse, le cause di incompatibilità limitate agli incarichi di presidente e di amministratore delegato di “ente di diritto privato in controllo pubblico” da parte dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Visto l'art. 13 comma 3 del D.lgs. n. 39/2013 che testualmente recita: “3. *Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione*”;

Preso atto della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità resa dai soggetti incaricati ai sensi del D.lgs. n. 39/2013;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

## DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

1. Individuare e nominare i rappresentanti del Comune di Santo Stefano del Sole presso la “Fondazione Angelo Petretta” quali membri effettivi del Consiglio di Amministrazione dell’organismo partecipato, come segue:
  - Francesca FESTA (15.05.1975);
  - Luigi TIRELLA (24.03.1981);
  - Giovanni TORIELLO (10.06.1975).
2. Attribuire al presente atto efficacia dalla data di accettazione da parte degli interessati.
3. Trasmettere il presente provvedimento alla Regione Campania D.G. per le politiche sociali U.O.D. 07 all’indirizzo PEC [dg12.uod07@pec.regione.campania.it](mailto:dg12.uod07@pec.regione.campania.it).

Il presente decreto viene notificato agli interessati e pubblicato all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi e sul sito dell’Ente unitamente a tutte le altre informazioni secondo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013 nonché del D.lgs. n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di notifica del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all’albo pretorio per gli altri soggetti interessati.

Il Sindaco  
f.to Dott. Gerardo SANTOLI

Santo Stefano del Sole:

F.to Francesca FESTA

F.to Luigi TIRELLA

F.to Giovanni TORIELLO